



# CITTA' DI CAPRIATE SAN GERVASIO

Provincia di Bergamo  
Piazza della Vittoria, 4



24042 CAPRIATE SAN GERVASIO

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 15 DEL 29-04-2016

**Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE  
TARIFE DELLA COMPONENTE IUC : TARI (TRIBUTO COMUNALE  
SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016**

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore 19:00, in Capriate San Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza , seduta Pubblica

All'appello risultano:

<b>RADAELLI VALERIA</b>	<b>P</b>	<b>MENALLI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>ARNOLDI CARLO</b>	<b>P</b>	<b>MAGGIONI ANNIBALE GIACOMO</b>	<b>P</b>
<b>MANDELLI LORELLA</b>	<b>A</b>	<b>VERDI VITTORINO BARTOLOMEO</b>	<b>P</b>
<b>SORRENTINO GIULIA</b>	<b>A</b>	<b>ESPOSITO CRISTIANO</b>	<b>A</b>
<b>POZZI ALFREDO GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>DORICI MAURO PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>RAVASIO GIOVANNI</b>	<b>P</b>		

Totali assenti **3** Totali presenti **8**.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Carrera Dott.ssa Antonella Maria, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra RADAELLI VALERIA assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

**Presenti nr. 8**

**Assenti nr. 3 (Cons. Esposito, Cons. Sorrentino e Cons. Mandelli)**

**Cons. Arnoldi:** a livello di Ecoisola, con la gara d'ambito c'è stata una riduzione dei costi, il risparmio ottenuto è stato in parte destinato al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ed in parte a nuovi servizi. La TARI applicata a Capriate è una delle meno onerose della Provincia di Bergamo, il servizio reso è buono, migliorerà ancora e con la gara abbiamo garantito la stabilità per i prossimi 5 anni.

**Cons. Dorici:** per ottenere ulteriori risparmi è necessario spingere sulla raccolta differenziata

**Cons. Arnoldi:** una quota dei costi del piano è stata proprio destinata al tema della sensibilizzazione

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

**ATTESO** che :

- il nuovo tributo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014;
- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, così come disposto dall'art. 1, comma 666, della Legge 147 del 27/12/2013;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio comunale adottata nella presente seduta, con la quale è stato modificato il regolamento della IUC parte I – Tassa sui rifiuti (Tari);

**DATO ATTO** che :

- la nuova tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- in applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'articolo 8 del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;

Richiamato l'art. 1 , comma 652, della Legge 147/2013, così come modificato dall' art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.che dispone quanto segue:

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 22/12/2003 con la quale è stato approvato il disciplinare dei rapporti tra la Società Ecoisola S.p.a. e i suoi comuni soci relativo alla gestione del servizio di igiene urbana inteso come il complesso delle operazioni destinate “alla raccolta, allo stoccaggio, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, compreso il controllo e la gestione delle piattaforme ecologiche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura e la pulizia delle aree e spazi pubblici e lo schema dei patti parasociali tra i suddetti comuni;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 22/12/2003 con la quale si è provveduto a conferire formalmente e sostanzialmente alla Società Ecoisola S.p.a. il ruolo di Soggetto Gestore;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2008 di approvazione tra l'altro delle note integrative alla Convenzione per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, spazzamento strade ed aree pubbliche, pulizia e svuotamento fosse biologiche;

**RILEVATO** dunque che il Comune di Capriate San Gervasio gestisce i “servizi ambientali” (raccolta, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti urbani) mediante affidamento diretto - con il sistema dell' “in house providing” – alla società partecipata Ecoisola S.p.A.;

**VISTE:**

- la convocazione dell'Assemblea dei Soci di Ecoisola per il 11 marzo 2016 , pervenuta al protocollo generale in data 29/02/2016 prot. n. 2994, per l'approvazione del piano finanziario 2016 – 2018 della Tari, allegato alla stessa;

- la nota di Ecoisola pervenuta in data 14/03/2016 prot. n. 3847, con al quale si comunica che nella seduta dell'11 marzo 2016 sono stati approvati i piani finanziari della Tari 2016/ 2018, determinati in base ai costi unitari dei servizi di igiene urbana e di smaltimento rifiuti per l'anno 2016 secondo quanto previsto dal disciplinare di servizio in essere;

RILEVATO che :

- l'allegato Piano Finanziario (allegato A) predisposto dall'Ente Gestore comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati altresì gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;
- dai dati contenuti nel suddetto piano finanziario 2016 – 2018 non è prevista alcuna variazione rispetto alla previsione 2015;

DATO ATTO che per l'anno 2016 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa, delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie;

Considerato altresì che la costruzione della tariffa è avvenuta sulla base dei seguenti costi:  
costo complessivo dei servizio: € 763.801,67

*di cui*

costi di gestione del ciclo dei servizi su RSU indifferenziati	€ 403.214,22
Costi di gestione del ciclo raccolta differenziata	€ 273.366,45
Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	€ 18.760,00
Costi generali di gestione	€ 50.140,00
Costi comuni diversi	€ 18.321,00

CONSIDERATO che :

- gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

- ai sensi dell'art. 25 del Regolamento comunale del tributo comunale sui rifiuti (TARI), alle utenze domestiche è assicurata una riduzione, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata. Tale quota è quantificata dal soggetto gestore in euro 161.191,31 e comporta la seguente distribuzione dei costi fissi e dei costi variabili così come segue, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 158/1999 e dalla Legge 147/2013 e s.m.i.:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
Costi fissi	79,77%	20,23%
Costi variabili	40,79%	59,21%

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l'ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49 comma 10 del citato D.Lgs. 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione:

- riparto dei costi al 28,77 % per la parte fissa della tariffa e 71,23 % della parte variabile;
- attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 52,00 % del gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 48,00 %

VISTA l'allegata proposta, redatta dal Gestore Ecoisola spa, di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (all. B), stabilite sulla base del Piano Finanziario di riferimento e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2016;

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste;

ATTESO che il nuovo tributo fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992, così come disposto dall'art. 1, comma 666, della Legge 147 del 27/12/2013;

RITENUTO :

- di introdurre la tariffa per le attività di Bed & Breakfast a seguito del pronunciamento della sentenza della corte di Cassazione n. 16972 del 19 agosto 2015 che conferma la necessità di avere tariffe comprese tra quelle applicate per l'uso domestico e quelle applicate per gli alberghi;
- di introdurre una riduzione alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, così come previsto dall'art. 37 della Legge 221/2015;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC - parte I: Tassa sui rifiuti (TARI), si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI:

- il Decreto Ministero dell'Interno del 01/03/2016, G.U. n. 55 del 07/03/2016, con il quale viene disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 al 30 aprile 2016;
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Revisore dei conti protocollo generale 5872 del 22/04/2016 (allegato C);
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voto unanime legalmente espresso;

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2016 (allegato A) ;
- 3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tassa sui rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto (allegato B);
- 4) di quantificare, per quanto riguarda le riduzioni indicate all'art. 27 del Regolamento comunale IUC Parte I : Tassa sui rifiuti (TARI), così come indicato dal soggetto gestore, in euro 1.000,00 il costo a carico del comune di Capriate San Gervasio per le utenze domestiche;
- 5) di quantificare altresì, per quanto riguarda le riduzioni relative alla utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento comunale IUC Parte I : Tassa sui rifiuti (TARI), per le attività di avvio al recupero, il costo di euro 10.500,00 a carico del Comune, stimato dal gestore sulla base dei dati storici;
- 6) di fissare i coefficienti Ka, Kb e Kc nei valori minimi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e di variare così come indicato nella tabella di seguito riportata, il coefficiente Kd (parte variabile utenze non domestiche) al fine di garantire una più equa distribuzione del risparmio derivante dalla riduzione dell'importo complessivo del piano finanziario, in misura contenuta comunque nel range di valori consentito dal D.P.R. 158/99, così come modificato dal comma 652, art. 1, della Legge 147/2013 (vedi allegato C) :

	Ka	Kb	Kc	Kd	
Nuclei familiari con 1 componente	0,80	0,82	0,64	5,45	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Nuclei familiari con 2 componenti	0,94	1,72	0,44	3,48	Cinematografi e teatri
Nuclei familiari con 3 componenti	1,05	2,20	0,59	4,88	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Nuclei familiari con 4 componenti	1,14	2,67	0,84	7,15	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Nuclei familiari con 5 componenti	1,23	3,46	0,59	5,22	Stabilimenti balneari
Nuclei familiari con 6 o più componenti	1,30	4,02	0,44	4,18	Esposizioni autosaloni
			1,49	13,29	Alberghi con ristorante
			1,05	8,78	Alberghi senza ristorante
			1,14	10,16	Case di cura e riposo
			1,23	10,46	Ospedali
			1,49	12,32	Uffici, agenzie, studi professionali
			0,59	5,01	Banche ed istituti di credito
			1,34	11,49	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,

**DELIBERA DI C.C. NR. 15/29-04-2016**

		cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
1,72	14,69	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
0,76	6,79	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
1,86	14,58	Banchi di mercato beni durevoli
1,46	12,02	Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbiere, estetista
0,99	8,42	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
1,34	11,49	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
0,85	7,49	Attività industriali con capannoni di produzione
1,08	8,82	Attività artigianali di produzione beni specifici
5,31	45,33	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
4,62	39,49	Mense, birrerie, amburgherie
5,98	51,17	Bar, caffè, pasticcerie
2,65	22,49	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi generi alimentari
2,47	21,27	Plurilicenze alimentari
6,79	58,37	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
2,62	22,27	Ipermercati di generi misti
6,88	57,03	Banchi di mercato generi alimentari
1,85	15,52	Discoteche, night-club

7) di determinare per l'anno 2016 per le utenze a tariffa giornaliera una misura tariffaria calcolata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100 per cento così come previsto dall'art.21 del Regolamento comunale TARI;

8) di stabilire che le tariffe, approvate con il presente atto deliberativo, hanno effetto dal primo gennaio 2016, data di istituzione della tassa sui rifiuti (TARI), dando atto che dal 01/01/2016;

9) di stabilire dal 01/01/2016, per la categoria Bed & Breakfast, di applicare una maggiorazione pari al 20 % della tariffa ad uso domestico, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile, già determinata per l'immobile ove viene svolta l'attività e calcolata con le stesse modalità individuate dall'art. 14 del Regolamento Tari vigente per le utenze domestiche. Nel caso in cui non vi siano residenti nello stesso immobile si calcolano gli occupanti in base alla tabella di equivalenza indicata all'art. 17, comma 3 lettera c) punto 2, dello stesso Regolamento Tari vigente;

10) di dare atto che in base a quanto previsto dall'art. 37 delle Legge 221/2015, si è provveduto all'introduzione di una riduzione del 5 % , sia della parte fissa che della parte



variabile della tassa rifiuti, per le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico, stimata in euro 3.000,00 annue sulla generalità degli utenti domestici;

11) di dare atto che sull'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del d.lgs. 504/1992, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia;

12) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

13) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 14 ottobre di ciascun anno di imposta;

14) di dare atto che la quota relativa alla Tari per le istituzioni scolastiche statali viene presuntivamente determinata in euro 2.693,00 in base al trend storico degli anni precedenti e non rientra nel Piano finanziario in quanto a carico del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca;

15) di trasmettere copia del provvedimento al gestore del servizio (Ecoisola Spa);

16) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE  
TARIFE DELLA COMPONENTE IUC : TARI (TRIBUTO COMUNALE SERVIZIO  
RIFIUTI) ANNO 2016**

Il Funzionario Responsabile del II Settore Area gestione risorse, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012, esprime il proprio parere Favorevole di regolarità tecnica e attesta la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione.

Data, 19-04-2016

**Il Responsabile del II Settore  
Area gestione risorse  
“F.to Rag Fiorella Fontana”**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE  
TARIFFE DELLA COMPONENTE IUC : TARI (TRIBUTO COMUNALE SERVIZIO  
RIFIUTI) ANNO 2016**

Il Funzionario Responsabile del II Settore Area gestione risorse ai sensi dell'art. 49 comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Data, 19-04-2016

**Il Responsabile del II Settore  
Area gestione risorse  
“F.to Rag Fiorella Fontana”**



Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
**F.to VALERIA RADAELLI**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Dott.ssa Antonella Maria Carrera**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 11-05-2016 al 26-05-2016, Reg. di pubblicazione nr. 437, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

[ ] Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal .....  
al.....

Capriate S. Gervasio, li 11-05-2016

**Il Segretario Comunale**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 22-05-2016 per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma – D.Lgs. 267/00)

Capriate S. Gervasio, li

**Il Segretario Comunale**

---